



SOGGETTO PROPONENTE:
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
D'IMPRESE
COOPCULTURE, CERVISIA E STELF

BOZZA DI CONVENZIONE

L'anno _____ il giorno ___ del mese di _____

[in ordine alla forma dell'atto di convenzione e, in genere, dei contratti pubblici, si evidenzia che l'attuale formulazione dell'art. 11, comma 13, D.lgs. 163/2006 prevede che "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. (comma così sostituito dall'art. 6, comma 3, legge n. 221 del 2012)].

Bozza di convenzione

Tra

1) Dott. _____, nato a _____, il _____ e domiciliato per ragioni di carica presso _____ non in proprio, ma in nome e in rappresentanza di _____, ora poi citato in forma abbreviata come "Amministrazione" o "Concedente" o "Amministrazione concedente" o "BNCR",

E

2) Il Dott. _____, nella qualità di legale rappresentante/procuratore speciale della società _____ con sede legale in _____, Via _____ - Cap _____, Partita IVA n. _____, quale capogruppo mandataria della ATI costituita con le imprese _____, mediante atto notarile del Dott.

_____ del _____ repertorio _____ raccolta _____,] d'ora in poi citato in forma abbreviata come "Concessionario";

Definiti come "le Parti";

Premesso che:

- L'Amministrazione pubblicava l'avviso per la ricerca di promotore di Project Financing di servizi culturali per la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (d'ora in poi citato in forma abbreviata come "Avviso"), ai sensi dell'art. 278 D.P.R. n. 207/2010 – finanza di progetto nei servizi;
- l'obiettivo perseguito è quello di attivare un sistema di servizi integrati al pubblico per la riqualificazione e valorizzazione dell'offerta culturale promossa ai sensi degli artt. 115 e 117 del D.lgs. 42/2004;
- in data _____ risultavano pervenute n. ___ proposte ai sensi dell'art. _____ per la gestione dei servizi;
- All'esito dell'avviata procedura di selezione delle proposte sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 278 D.P.R. 207/2010 e degli ulteriori parametri indicati nell'Avviso medesimo, la Commissione, nominata con atto ___ del _____, ha ritenuto la proposta dell'Operatore la migliore fra quelle pervenute ed ha indicato il medesimo Operatore quale soggetto "promotore" in relazione alla procedura in oggetto;
- Successivamente, ai fini dell'affidamento della concessione, l'Amministrazione, conformemente a quanto previsto nell'art. 278 D.P.R. 207/2010, ha indetto con atto ___ del _____ la procedura informale ex art. 30 D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ponendo a gara la proposta presentata dal promotore e fissando il termine per la presentazione delle offerte al _____;
- all'esito della suddetta procedura con determina n. ___ si disponeva l'affidamento dei servizi in favore di _____ in regime di concessione e contestualmente si provvedeva ad approvare il corrispondente schema di convenzione;
- il Concessionario ha elaborato un apposito piano economico finanziario (Allegato

n.____) e la relativa relazione illustrativa nella quale sono individuati i presupposti e condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione; il piano economico-finanziario è stato asseverato dall'Istituto _____ in data _____ ed allegato alla presente (Allegato n.____);

- è altresì allegato alla presente il cronoprogramma redatto dal Concessionario;
- le Parti convengono che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti necessari sono, come previsti nell'allegato Piano economico-finanziario (Allegato n.____):
 - a) la durata della concessione pari ad anni 10;
 - b) lo schema tariffario.
- con nota prot. n. _____ del _____, l'Amministrazione ha ricevuto dal Concessionario, polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata dal Concessionario medesimo con la _____ nonché copia della cauzione definitiva a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Tanto premesso, e costituendo le Premesse e gli Allegati parte integrante della presente Convenzione, le Parti,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Premessa.

1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento in regime di concessione da parte dell'Amministrazione dei servizi integrati al pubblico per la riqualificazione e valorizzazione dell'offerta culturale promossa ai sensi degli artt.115 e 117 del D.lgs. 42/2004, con l'obiettivo di incrementare i servizi offerti sia con l'attivazione di un sistema di servizi integrati sia con la riqualificazione degli spazi esterni ed interni alla BNCR, al fine di valorizzare e di ampliare l'offerta culturale e di qualificare la BNCR sempre più quale luogo di cultura

permanente.

2. In particolare l'Amministrazione affida in concessione i seguenti servizi al Concessionario in esclusiva, come stabilito dall'art. 1 dell'Avviso:

- a) Servizi per l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali con eventuale gestione del servizio di biglietteria, prenotazione, vendita anche online;
- b) Servizi di promozione del sito come location per eventi anche non culturali;
- c) Servizi editoriali e di vendita riguardanti: cataloghi e sussidi catalografici; audiovisivi; prodotti su supporti informatici; materiale informativo; merchandising;
- d) Servizio di riproduzione di beni librari;
- e) Servizi di caffetteria e ristorazione;
- f) Servizi di informazione, di guida e assistenza didattica

secondo le specifiche tecniche di cui all'Allegato n.____ e al "Progetto tecnico-gestionale" (Allegato n.____).

3. L'Amministrazione affida al Concessionario in uso esclusivo, per i servizi di cui all'art. 2, comma 2, i seguenti spazi, come stabilito dall'allegato n.1 all'Avviso e come stabilito dalla planimetria degli spazi in allegato all'Avviso:

- a) Sala 1;
- b) Bookshop;
- c) Sala 3:
- d) Sala conferenze;
- e) Sala mostre;
- f) Bar;
- g) Riproduzioni.

In aggiunta, l'Amministrazione affida al Concessionario in uso esclusivo anche lo spazio esterno identificato come Cavea, destinato a servizi migliorativi oggetto della proposta di cui all'Allegato n.____ e al "Progetto tecnico-gestionale" (Allegato n.____).

4. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di fornire al Concessionario

direttive di carattere specificativo in ordine alla gestione dei servizi entro il termine del primo mese dalla sottoscrizione della convenzione. Dette direttive non dovranno comunque essere tali da alterare i caratteri generali nonché le condizioni realizzative economico-finanziarie e gestionali del progetto del Concessionario.

5. Ai fini della presente convenzione, le parti danno atto che l'importo stimato dell'investimento è pari ad euro 369.500,00 (trecentosessantanovemilacinquecento/00) al netto d'iva e che l'importo (valore) stimato dei servizi è pari ad euro 1.092.000,00 (unmilionenovantaduemila/00) al primo anno di gestione.
6. Le parti convengono sulla possibilità di estendere in futuro la concessione in uso esclusivo ad altri servizi in aggiunta a quelli di cui all'art.2, comma 2.

Art. 3 – Durata della Convenzione

1. La durata della presente convenzione è stabilita in anni 10 (dieci) a far data dal giorno di sottoscrizione della presente.
2. Il verificarsi delle ipotesi di cessazione anticipata della concessione costituisce modifica dell'equilibrio economico-finanziario e comporta necessità di revisione del medesimo.

Art. 4 – Oneri a carico del Concessionario

1. Il concessionario si obbliga ad eseguire i servizi di cui al precedente articolo 2 presso locali individuati nell'allegata Planimetria (Allegato n.____), con le modalità indicate nell'Offerta, nel rispetto delle norme vigenti al momento dell'esecuzione e secondo le caratteristiche definite nell'Allegato n. ____
2. Il Concessionario si impegna:
 - a) a svolgere con sollecitudine dal momento del suo insediamento, a proprie spese e previa autorizzazione dell'Amministrazione, gli interventi necessari all'avvio dei Servizi;
 - b) a riallestire gli spazi destinati ai predetti servizi al pubblico indicati all'art.2;
 - c) a mantenere in perfette condizioni d'uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria gli spazi e gli impianti in Concessione;

- d) a provvedere al pagamento dei costi relativi ai consumi di gas, acqua ed energia elettrica mediante l'utilizzo di utenze autonome previo distacco dalle utenze da parte dell'Amministrazione ed iscrizione al pagamento della TASI oppure per la quota di pertinenza in proporzione agli spazi occupati;
- e) a porre in essere tutti i lavori di sua competenza con la massima diligenza possibile, garantendo un adeguato livello di Servizio ai visitatori, secondo le modalità concordate con l'Amministrazione;
- f) a non cedere o subappaltare, in tutto o in parte, i Servizi
- g) ad assumersi integralmente tutti gli oneri relativi a danneggiamenti di qualsiasi natura e al degrado intervenuti, dopo l'avvio dei Servizi, sui locali concessi e sulle loro adiacenze, ad eccezione dei danni determinati da cause estranee ai Servizi prestati e all'occupazione dei locali, pur restando anche in questo caso a carico del Concessionario l'onere della prova;
- h) a garantire la riservatezza delle informazioni, conoscenze e procedure;
- i) a tenere, distinta da ogni altra attività svolta, una contabilità specifica;

Art. 5 – Oneri a carico del Concedente

1. L'Amministrazione concedente si obbliga, per quanto di propria competenza, a compiere tutti gli atti, adempimenti e attività necessarie a consentire l'espletamento dei servizi, ivi compresi i lavori di partizione degli impianti al fine di disporre di utenze separate per i servizi oggetto del servizio.
2. L'Amministrazione concedente si obbliga a consegnare al Concessionario la documentazione di agibilità relativa agli spazi di cui all.art.2, comma 3, ovvero a provvedere al suo ottenimento.

Art. 6 – Obblighi di entrambe le Parti

1. Le Parti si obbligano a dare esecuzione alla presente Convenzione nel rispetto dei principi di reciproca collaborazione e trasparenza.
2. Tutte le comunicazioni tra il Concessionario e il Concedente dovranno avvenire mediante _____.
3. Le parti si riservano la facoltà di costituire una cabina di regia della programmazione culturale, mediante cui condividere le politiche e le iniziative da

adottare per la migliore valorizzazione della BNCR; la cabina di regia potrà essere convocata per iniziativa del Concedente o del Concessionario.

Art. 7 - Corrispettivi e modalità di versamento

1. La remunerazione per i servizi prestati dal Concessionario avviene attraverso il riconoscimento in capo allo stesso dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei servizi oggetto della presente Convenzione, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione, nell'offerta, negli atti di gara e nella legge.
 2. In conformità a quanto previsto nell'Offerta economica (Allegato n.____) il Concessionario si impegna a corrispondere all'Amministrazione i seguenti corrispettivi:
 3. Canone fisso annuo di € 22.000 da versare secondo le seguenti modalità (da concordarsi tra le Parti)
 4. Royalties pari al 4% dei ricavi al netto d'IVA derivanti dai servizi di didattica, di caffetteria e ristorazione, di eventi non culturali, di vendita e di riproduzione, come esplicitato nel piano economico-finanziario in allegato.
-
5. Le parti si riservano la facoltà di destinare le royalties, o parte di esse, di cui all'art. 7, comma 3 alla programmazione di servizi ed attività volte alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio della BNCR.

Art. 8– Personale preposto al servizio

1. Il personale preposto al servizio farà capo al Responsabile di gestione (individuato dal Concessionario nell'offerta ovvero individuato al momento dell'attivazione del servizio).
2. Il Concessionario, preventivamente all'attivazione del servizio, dovrà sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione un preciso modello organizzativo - conforme a quello presentato in Offerta - che descriva le risorse impiegate distinte per competenza e qualifiche, per responsabilità, per collocazione, per tipologia di rapporto di lavoro.
3. Il Concessionario si impegna a segnalare tutte le variazioni del personale

utilizzato, dimissionario, nuovo assunto e temporaneo, comunicando in anticipo, ove possibile, tutti i dati di identificazione degli addetti interessati. Inoltre dovrà provvedere ad integrare l'eventuale assenza del personale allo scopo di garantire in qualsiasi momento il Servizio e di evitare intralci e carenze.

4. Il personale preposto al servizio dovrà essere in regola con tutte le disposizioni di legge che disciplinano l'espletamento delle attività presso un pubblico esercizio.
5. Detto personale dovrà essere dotato di divise e di apposito cartellino identificativo. Ogni smarrimento di suddetto cartellino dovrà essere immediatamente notificato all'Amministrazione.
6. Tutto il personale alle dipendenze del Concessionario dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione che potrà esigere, nell'interesse dei Servizi e con motivate ragioni scritte, l'allontanamento e la immediata sostituzione delle unità di personale non ritenute adeguate.
7. Il Concessionario è tenuto ad applicare integralmente nei confronti del personale tutte le norme di legge e quelle contenute nei contratti collettivi di lavoro applicabili alle categorie degli addetti ai Servizi di cui alla presente Convenzione.
8. Il Concessionario dovrà curare la buona tenuta ed il costante aggiornamento dei libretti sanitari e dei certificati medici richiesti dalle norme di legge. Il Concessionario si obbliga ad applicare ai propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi della categoria e della zona (nazionali e territoriali) sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 9 – Condizioni di vendita.

1. Per la tutela del pubblico interesse il Concessionario dovrà esporre, permanentemente e in modo ben visibile nei locali adibiti al Servizio, l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, il costo del biglietto, i prezzi e le tariffe dei prodotti e delle prestazioni offerte.
2. Il Concessionario si obbliga a rilasciare a tutti i clienti gli scontrini, le fatture e comunque tutti i documenti fiscalmente previsti dalla vigente normativa, utilizzando gli strumenti (registratori di cassa, ecc.) e i moduli di legge.
3. L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Concessionario che questo, a

sue spese, provveda all'adozione di adeguate procedure di contabilizzazione informatica o altro, che permettano il controllo sistematico delle ricevute.

4. Il Concessionario si impegna a consentire il pagamento – da parte del pubblico - di tutti i Servizi oggetto della presente Convenzione anche attraverso carte di credito, bancomat POS o altri sistemi simili, fatta salva l'ipotesi di mancata copertura dei relativi costi per scarsa affluenza dei visitatori, sempre se preventivamente verificata e autorizzata dall'Amministrazione.

Art. 10 – Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando esplicitamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Art. 11 – Garanzie e assicurazioni a carico del Concessionario.

1. Il Concessionario prima della sottoscrizione della presente Convenzione dovrà stipulare, con primaria compagnia, idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile con copertura:
 - a) di tutti i rischi e le conseguenze materiali, fisiche e immateriali subiti eventualmente dai clienti dei Servizi, da terzi, dal personale della Amministrazione e del Concessionario;
 - b) di tutti i rischi relativi alla gestione del Servizio, compresa la copertura per furti, incendi, esplosioni, allagamenti, manomissioni, vandalismi, atti di sabotaggio, etc.
2. Ogni eventuale modificazione della polizza sottoscritta dovrà essere preventivamente approvata dall'Amministrazione. La polizza dovrà prevedere la rinuncia ad ogni ricorso o azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e dei suoi dipendenti.
3. A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il Concessionario prima della sottoscrizione della presente Convenzione (e dello svincolo della cauzione provvisoria, se prevista) è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113, comma 1, D.Lgs.

163/2006. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa – di compagnie iscritte nell'elenco di cui all'art. 1, lett. c), L. 348/82 - o rilasciata da intermediari finanziari a ciò autorizzati (v. art. 75, co. 3, D.Lgs. 163/2006).

4. La mancata costituzione della garanzia definitiva ovvero della polizza comporta la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione.

Art. 12 – Sicurezza

1. Il Concessionario si impegna a porre in essere per l'esecuzione della Concessione tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro dei tecnici ed operai, sia ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose dell'Amministrazione, degli utenti o di terzi in genere, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs n. 81/2008.
2. Il Concessionario, inoltre, è tenuto a far osservare tutti gli obblighi di legge, nessuno escluso od eccettuato, per i propri dipendenti, nonché per i dipendenti delle Imprese fornitrici relativi alla tenuta del libretto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, contro gli infortuni sul lavoro e malattie (comprese quelle di carattere professionale) ed a quelle altre assicurazioni speciali imposte dalle eventuali condizioni di pericolosità del lavoro.

Art. 13 – Poteri di controllo della gestione

1. Il Concessionario assume l'obbligo di consentire in qualsiasi momento all'Amministrazione, in via diretta o indiretta, il libero accesso ai locali.
2. L'Amministrazione concedente potrà esercitare in qualsiasi momento tutte le forme di verifica e controllo che riterrà opportune.

Art. 14 – Risoluzione

1. Sono considerate causa di risoluzione per colpa del Concessionario, previo accertamento dell'Amministrazione e contestazione da parte della medesima, salva l'applicazione delle penali e/o risarcimento per maggior danno:
 - a) la mancata attivazione o la sospensione di anche solo uno dei servizi affidati

- senza giustificato motivo o autorizzazione dell'Amministrazione;
- b) le ripetute violazioni delle modalità di svolgimento dei Servizi e la ripetuta applicazione delle penali per la medesima violazione;
 - c) la dichiarazione di insolvenza, la messa in liquidazione, la cessazione di attività del Concessionario;
 - d) il passaggio in giudicato di sentenze di condanna del Concessionario per delitti che incidano sulla moralità professionale;
 - e) l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi assicurativi anche a favore di terzi nonché quelli relativi al pagamento delle spettanze dei lavoratori e dei contributi previdenziali e assistenziali a loro favore;
 - f) l'inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse relative alle attività di gestione dei Servizi affidati;
 - g) l'inadempimento o l'irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione valutati come gravi dall'Amministrazione;
2. La risoluzione comporterà, in ogni caso, l'escussione, di diritto, della garanzia.
 3. In caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi assunti con la presente Convenzione, l'Amministrazione comunicherà per iscritto al Concessionario le inadempienze riscontrate, ingiungendogli di adeguarsi con immediatezza alle prescrizioni impartite per la corretta esecuzione delle prestazioni. Il Concessionario potrà esporre le proprie ragioni o eliminare le cause di decadenza entro i venti giorni successivi alla contestazione. Trascorso inutilmente tale termine sarà dichiarata la decadenza.
 4. Sono considerate cause di risoluzione per colpa dell'Amministrazione:
 - a) la mancata consegna dei locali per l'espletamento dei servizi
 - b) l'assenza del carattere della esclusività dei servizi e degli spazi di cui all'art. 2, comma 2 e comma 3.

Art. 15 – Penali

1. Le attività oggetto della presente Convenzione devono essere correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nell'Allegato Cronoprogramma (Allegato n.____).

2. In caso di mancata esecuzione entro i termini previsti nel cronoprogramma, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale forfettaria fino _____, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo.
3. Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del valore complessivo del contratto, IVA esclusa, l'Amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nonché di procedere in danno dell'Aggiudicatario, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'Amministrazione.
4. Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dall'Amministrazione mediante lettera raccomandata A/R ovvero via fax. In tal caso, l'Aggiudicatario deve comunque comunicare, con le medesime modalità le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, l'Amministrazione potrà applicare all'Aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto a qualunque titolo all'aggiudicatario ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva di cui all'art. 133 prodotta al momento della stipula del contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. In caso di escussione della cauzione definitiva, l'appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.
7. Fermo restando quanto sopra, l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Art. 16 – Cessazione.

1. Alla scadenza o cessazione della Concessione il Concessionario potrà

liberamente disporre degli allestimenti, di tutte le attrezzature e di tutti i supporti di propria proprietà ed utilizzati nella conduzione dell'attività di cui al presente atto, senza alcun obbligo per l'Amministrazione di riscattarli o corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qualunque titolo.

2. Nel caso in cui lo stato di conservazione e manutenzione dei beni mobili ed immobili affidati durante il periodo di Concessione renda tali beni non immediatamente utilizzabili allo scopo al quale sono destinati, l'Amministrazione, previa predisposizione di apposito verbale, avrà facoltà di escutere dalla garanzia gli importi necessari alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento, la manutenzione o il rifacimento dei beni sopra indicati, al fine di renderli idonei allo scopo a cui sono destinati.

Art. 17– Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 18 – Forza maggiore

1. Nessuna delle Parti potrà essere ritenuta responsabile per il mancato o ritardato adempimento della presente Convenzione o di singole sue obbligazioni qualora l'inadempimento sia cagionato da eventi imputabili a forza maggiore, non dipendenti dalla volontà delle stesse né soggetti al loro controllo.
2. La Parte che non può adempiere ad una o più obbligazioni a causa dell'evento di Forza Maggiore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'altra non oltre quarantotto ore dalla conoscenza dell'evento, indicando l'evento di forza maggiore, una previsione della sua durata e degli effetti sull'adempimento delle prestazioni oggetto della Convenzione.
3. La Parte continuerà a tenere periodicamente informata l'altra Parte dell'evolversi della situazione operando con la massima diligenza al fine di attenuare gli effetti dell'evento di Forza Maggiore sulla regolare esecuzione della Convenzione.
4. Nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore dovesse impedire la prestazione di una delle Parti per un tempo superiore a 30 giorni, l'altra Parte sarà libera di risolvere la presente Convenzione salvi tutti i diritti di ciascuna Parte maturati prima della

data della risoluzione.

Art. 19 – Controversie

1. Per ogni controversia sarà competente in esclusiva il Foro di Roma.

Il presente atto, consta di ___ pagine compresa la presente che contiene le sottoscrizioni delle parti a norma di legge.

Il Concessionario

(L'Amministrazione)

L'Ufficiale Rogante
